



COMUNE di TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 Limitazioni attività di estetista, parrucchiere e barbiere.

Misure in vigore fino al 03 aprile 2020

Comma o), art. 1, DPCM 8 marzo 2020

Comma 1) art. 1, DPCM 9 marzo 2020

Il comma o) dell'art. 1, come sotto riportato, consente l'apertura degli esercizi commerciali diversi che esercitano attività di estetista, parrucchiere e barbiere.

I gestori possono svolgere le loro attività, garantendo l'adozione di misure idonee per il contenimento del diffondersi del virus:

- a) indossare idonea mascherina di protezione;
- b) indossare idonei guanti protettivi;
- c) prestare il servizio ad un cliente alla volta per vano (stanza);
- d) evitare stazionamento di clienti in sala d'attesa;
- e) organizzare l'attività lavorativa su appuntamento;
- f) evitare l'incontro ravvicinato dei clienti tra la fine e l'inizio di una nuova prestazione.

Si precisa inoltre, che il gestore non solo deve far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro all'interno della propria attività, anche attraverso una eventuale rimodulazione degli spazi a disposizione, ma deve evitare assembramenti, in evidente violazione della norma, di clienti all'esterno dell'attività in attesa di poter accedere alla struttura.

- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza, le strutture dovranno essere chiuse.



COMUNE di TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



È fatto obbligo ai gestori di rispettare le misure igienico sanitarie specificate nell'Allegato 1, che di seguito si riportano:

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Infine, si raccomanda a tutti i gestori di esporre cartelli ben visibili, sia all'interno che all'esterno dei locali, per ricordare agli avventori di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, le misure igienico sanitarie previste e la pena prevista per il mancato rispetto degli obblighi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Le indicazioni qui fornite rappresentano delle linee guida generali, per una comprensione più completa si invitano i gestori a prendere visione integrale dei Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 e 09 marzo 2020.

Si rammenta che la violazione delle norme previste comporterà la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni, oltre ad essere punita ai sensi dell'art 650 codice penale.

Taglio di Po, 10/03/2020

Il Sindaco
Francesco Siviero